COMUNE DI CASTELCIVITA

(Provincia di Salerno)
Piazza Umberto I, n. 4 84020 – CASTELCIVITA - (SA)
tel. 0828-975009 - fax 0828-975486
PEC : ufficiotecnico.castelcivita@asmepec.it



Prot. n. 0004297 **del 11.08.2017**

Ordinanza N° 22/2017 del 11.08.2017 del Registro Generale

OGGETTO: provvedimenti in materia di sicurezza urbana per contrastare l'abbandono di bottiglie e contenitori di vetro

IL SINDACO

PREMESSO:

- che è compito dell'Amministrazione Comunale porre in essere tutti gli interventi atti ad assicurare una serena e civile convivenza anche al fine di tutelare la tranquillità sociale;
- che la legge n. 214 del 22.12.2011 ha favorito la liberalizzazione degli orari di esercizio delle attività in tutti i comuni d'Italia per agevolare le forme di libera concorrenza, permettendo che i locali di pubblico esercizio e diverse attività commerciali nel settore alimentare, nelle ore serali e notturne somministrino e/o vendano per asporto bevande alcoliche da consumarsi anche all'esterno dei locali con possibili fenomeni di disturbo della quiete pubblica, e di abbandono in modo indiscriminato di bottiglie e contenitori di vetro, idonei ad utilizzi anche impropri e potenzialmente pericolosi per la pubblica incolumità;

RITENUTO che tale attività arreca, soprattutto nelle ore serali e notturne, disturbo e disagio alla cittadinanza;

RITENUTO ALTRESI' che è necessario garantire il giusto equilibrio fra le diverse esigenze limitando la fascia oraria della vendita per asporto e della somministrazione delle bevande alcoliche;

VISTI gli artt. 50 e 54 del DLgs 267/2000 "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali";

VISTA la legge n. 48 del 18.04.2017

VISTO l'art. 16 della Legge 689 del 24.11.1981

ORDINA

Con decorrenza immediata, nei giorni feriali e festivi, a partire dal giorno 16 agosto 2017 e fino a tutto il 27 agosto 2017, alle attività economiche citate in premessa, il **divieto** di vendita per asporto, o per consumo all'esterno dei locali, di bevande alcoliche e superalcoliche, in bottiglie e contenitori di vetro dopo le ore 20:00 e fino alle ore 4: 00 del giorno successivo.

SANZIONI; per quanto la normativa non disponga altrimenti, chiunque viola le disposizioni di cui ai precedenti punti è punito, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, con la sanzione da € 25,00 ad € 500,00, per la quale è ammesso il pagamento in misura ridotta pari al doppio del minimo, corrispondente a € 50,00 oltre all'immediata interruzione di ogni attività di somministrazione; per l'applicazione delle sanzioni di cui sopra saranno applicate le disposizioni della L. 689/1981 e ss.mm.ii.

AVVERTE

che a norma dell'art. 3, comma 4 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 nel termine di 60 gg. dalla pubblicazione può essere proposto ricorso davanti al T.A.R della Campania sezione di Salerno.

DISPONE

La pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio e sulla Home Page del sito istituzionale www.comune.castelcivita.sa.it, al fine di consentire la maggiore divulgazione possibile alla cittadinanza e l'invio della presente Ordinanza al Comandante della Polizia Municipale e al Comando Stazione Carabinieri di Castelcivita.

Castelcivita, data del protocollo

COMUNE DI CASTELCIVITA (SA)

Il Sindaco
F.to Dott. Antonio Forziati